

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 26/04/2015

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

**Nuova modalità di esposizione nel *Modello F24 del credito di
imposta da rimborso dell'accisa sul carburante***

(decorrente dal 25/04/2015)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Spettabile Cliente,

come noto, a partire dall'1.1.2012, a seguito delle modifiche apportate al DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, ad opera dell'art. 61, DL n. 1/2012, la specifica istanza di rimborso dell'accisa sui quantitativi di gasolio va presentata "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", ammettendo, tuttavia, la presentazione della istanza di riconoscimento del credito entro il termine di decadenza biennale (tale termine biennale decorre dal giorno in cui il credito stesso avrebbe potuto essere richiesto).

L'istanza di rimborso, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, deve contenere una serie di informazioni tra cui:

- la denominazione dell'impresa;
- la sede legale e amministrativa;
- il codice fiscale / partita IVA;
- il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;
- le generalità del titolare / rappresentante legale o negoziale;
- l'indicazione dell'eventuale titolarità di depositi / distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione delle capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;
- il numero di autoveicoli ammessi al beneficio;
- il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali è richiesto il rimborso, nonché l'importo dello stesso.

Si rammenta che il rimborso può avvenire anche mediante l'utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione della citata istanza all'Agenzia delle

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Dogane di competenza.

In merito all'**utilizzo del credito**, l'art. 4, comma 3, DPR n. 277/2000, modificato dal citato art. 61, comma 1, lett. b), prevede che:

“gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ... utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto ...”.

A seguito delle modifiche sopra richiamate, l'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione n. 39/E del 20/04/2015**, aggiornando le istruzioni già fornite con la Risoluzione 30.4.2002, n. 133/E, precisa che, in corrispondenza del **codice tributo “6740”**:

- nel campo ***“rateazione / regione / prov / mese-rif”*** va indicato il numero della rata nel formato “NNRR” di cui “NN” rappresenta il **trimestre solare di riferimento**, mentre “RR” l'**anno di consumo** del gasolio di riferimento (ad esempio, “0115” per il periodo gennaio – marzo 2015);
- nel campo ***“anno di riferimento”*** va indicato, nel formato “AAAA”, l'**anno di presentazione della dichiarazione di riferimento**.

Come specificato nella citata Risoluzione **le nuove istruzioni di compilazione del mod. F24 sono operative a decorrere dal 25.4.2015**.

Si rammenta che il **credito d'imposta “caro petrolio” non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP**. Lo stesso inoltre va evidenziato nel **quadro RU** del mod. UNICO.

